

CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI

Premessa teorica
I docenti hanno impegni comuni sul fronte delle seguenti caratteristiche operative
Finalità formativa ed educativa della valutazione che concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli allievi.
Capacità di documentare lo sviluppo dell'identità personale e promuovere la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.
Coerenza fra verifica e osservazioni periodiche nell'ottica di un monitoraggio continuo..
Impegni sostenibili e credibilità della verifica.
Correzione, misurazione e valutazione delle verifiche in itinere: linea di sviluppo dell'esperienza svolta in classe, considerando la verifica in itinere come l'anima del dialogo educativo, ordinario momento di confronto con il percorso compiuto, con se stessi, con i livelli
Correzione e valutazione coerente con i descrittori di livello stabiliti dalla misurazione.
Trasparenza e comprensibilità per l'alunno dei risultati ottenuti. Coerenza fra risultati periodici e valutazione finale.

Modalità e criteri di valutazione

Come riportato dall'art. 1, comma 5 del DPR 122/2009, "Il Collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'Offerta Formativa. In particolare, I Consigli di Classe e Interclasse studieranno sistemi di riferimento il più possibile omogenei sia per elaborare le prove di verifica, sia per stabilire criteri di valutazione condivisi ed omogenei".

Normativa vigente

Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107, definisce i principi generali, oggetto e finalità della valutazione e della certificazione.

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti ed al successo formativo degli stessi; documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno, in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

Le verifiche e le valutazioni periodiche saranno coerenti con l'offerta formativa stabilita dalla scuola, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo; sono effettuate dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa, per tutto il primo ciclo, collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. Tale

giudizio sintetico fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e ai regolamenti approvati dalla istituzione scolastica e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio.

Al termine dell'anno scolastico, la scuola dovrà attestare i livelli di competenza raggiunti da ciascun alunno per sostenerne i processi di crescita e per favorirne l'orientamento.

Per facilitare i rapporti scuola-famiglia, la scuola adotta modalità di comunicazioni efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico degli alunni.

Fasi della valutazione

Il percorso di valutazione viene declinato in quattro fasi che coinvolgono i docenti delle singole discipline, il Consiglio di classe ed il Collegio dei docenti:

1° FASE: costituita dalla **diagnosi iniziale** (in fase di elaborazione, legata alla costruzione del curricolo verticale), viene effettuata dal singolo docente di ciascuna disciplina attraverso prove di ingresso comuni e osservazione in classe.

2° FASE: costituita dalla **valutazione del docente**, attraverso un'analisi del percorso complessivo dell'allievo che terrà conto tra l'altro, di:

livello di partenza

atteggiamento nei confronti della disciplina

metodo di studio

costanza e produttività

collaborazione e cooperazione

consapevolezza ed autonomia di pensiero (scuola secondaria)

Relativamente al numero minimo di verifiche proposte per ciascun quadrimestre, il Collegio ha stabilito:

	I QUADRIMESTRE Numero minimo verifiche	II QUADRIMESTRE Numero minimo verifiche
VERIFICHE	3	3

3° FASE: costituita dalla **valutazione complessiva** del consiglio di classe, dove accanto al giudizio proposto dal docente curricolare, intervengono altri elementi utili a completare la valutazione complessiva e a stendere il giudizio finale, che sarà poi riportato sul documento di valutazione. La valutazione complessiva

è espressa:

- con **giudizio descrittivo** alla **Scuola Primaria** formulato attraverso quattro livelli di apprendimento
- con **notazione numerica**, in decimi alla Scuola **Secondaria di I Grado** secondaria, di norma non inferiore al 4 per la Scuola.

I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, partecipano alla valutazione degli alunni che si avvengono dei suddetti insegnamenti.

La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di "Educazione Civica". In sede di scrutinio, il coordinatore di ed. civica formula la proposta di valutazione, secondo i criteri deliberati dal Collegio Docenti avendo in precedenza acquisito elementi conoscitivi dagli insegnanti del team coinvolti nella realizzazione del percorso di Educazione civica.

Per l'insegnamento della religione cattolica, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae. Per le attività alternative, per gli alunni che se ne avvalgono, è resa una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

Il consiglio di classe, quindi, esprimerà un giudizio sulla proposta valutativa di ogni singolo docente, tenendo fermi i criteri valutativi che possono essere sintetizzati nei seguenti punti:

1. proposta del docente
2. livello di partenza e percorso di sviluppo
3. impegno e produttività
4. capacità di orientarsi in ambito disciplinare ed acquisizione di un personale progetto curricolare
5. risultati di apprendimento.

4° FASE: costituita dalla **certificazione delle competenze** come atto conclusivo della valutazione e stabilisce quindi il livello di competenze raggiunte dall'alunno nei diversi ambiti previsti dalla vigente normativa al termine della scuola primaria ed alla fine del primo ciclo di istruzione.

Modalità di comunicazione della valutazione alle famiglie:

colloqui individuali;

invio a casa di compiti corretti/verifiche e/o comunicazione dei risultati;

eventuali comunicazioni inviate ai genitori (e-mail, note, lettere)

registro elettronico per la Scuola Secondaria di I grado

La scuola si deve fare carico di assicurare alle famiglie l'informazione sul processo di apprendimento e la valutazione dei propri figli nel pieno rispetto delle norme vigenti sulla privacy.

Organizzazione, procedure, criteri e modalità di valutazione

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti (scrutini) sarà effettuata nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, e, nella scuola secondaria di I grado, dal Consiglio di classe, presieduti dal dirigente scolastico o da un suo delegato, con deliberazione assunta, se necessario, a maggioranza.

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri di cui all'art. 314 comma 2 del testo Unico D.L.vo 297/94; nel caso in cui su un alunno ci siano più insegnanti di sostegno, essi si esprimeranno con un unico voto.

Il personale docente di potenziamento, esterno e/o gli esperti di cui si può avvalere la scuola, che svolgono ampliamento o potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, dovranno fornire ai docenti della classe preventivamente gli elementi conoscitivi in loro possesso sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

Valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.

Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 come modificato dal DPR 235/2007

Come già riportato nei criteri di ammissione alla classe successiva ed agli esami di Stato, le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, ossia nel caso in cui il Consiglio di Istituto abbia attribuito all'alunno la responsabilità, nei contesti di comportamenti:

a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

La scuola stabilisce, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la **non ammissione** alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

Il Collegio dei docenti ha stabilito la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato secondo i seguenti criteri:

- a) Numero e gravità di insufficienze rilevate nel corso dello scrutinio finale (n. 4 o più insufficienze)
- b) Miglioramenti non conseguiti nel profitto rispetto ai risultati del I Quadrimestre;
- c) Risultati non conseguiti con la frequenza a eventuali corsi di recupero e/o interventi in itinere promossi dal Consiglio di Classe o dal docente;

- d) Irregolarità dimostrata nel frequentare le lezioni e le altre attività scolastiche;
- e) Atteggiamento complessivo mantenuto nei confronti della vita scolastica e degli impegni ad essa connessi;
- f) Ogni altro elemento utile a valutare impegno e risultati ottenuti dall'alunno.

Casi particolari saranno discussi nell'ambito del consiglio di classe, che possiede tutti gli elementi di valutazione.

Nella deliberazione di non ammissione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

Determinazione del voto di ammissione all'Esame conclusivo del I Ciclo

“Il voto di ammissione all'esame conclusivo del I Ciclo è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.” (Decreto Legislativo n. 62/2017). **Il voto** è quindi espresso dal Consiglio di Classe e prende in considerazione il percorso scolastico compiuto dall'allievo **nel TRIENNIO della scuola secondaria di primo grado.**

Nel nostro istituto è formulato secondo i seguenti criteri:

- A. è il frutto della media aritmetica ponderata delle valutazioni finali (secondo quadrimestre), ottenute dall'allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo grado, secondo la seguente incidenza: 1° anno 20%; 2° anno 20%; 3° anno 60 %; il consiglio di classe può scegliere di utilizzare un bonus di 0,40 per gli alunni ritenuti meritevoli;
- B. nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni dell'anno che ha permesso il passaggio alla classe successiva;
- C. in caso di ammissione negli anni passati alla classe successiva deliberata anche in presenza di carenze formative per il calcolo della media aritmetica si utilizza il reale voto (dunque il “cinque” o il “quattro”);
- D. per essere ammessi all'esame non devono esser presenti più di tre valutazioni insufficienti;

Per l'attribuzione del bonus si terrà conto della presenza di entrambi i criteri:

1. giudizio sintetico del comportamento non inferiore a “ Distinto”;
2. impegno, partecipazione e risultati positivi conseguiti nelle attività curricolari ed extracurricolari con particolare riferimento all'ultimo anno di corso.

La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe, sia nell'ambito di tutto l'Istituto.

L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con indicazione “**Ammesso**”, seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero “**Non ammesso**”. In caso di non ammissione all'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie.

I voti espressi in decimi rispettivamente assegnati - in sede di scrutinio finale - al giudizio di idoneità, nonché a ciascuna disciplina sono riportati nel documento di valutazione e nel registro generale dei voti

Rilevazioni nazionali Invalsi scuola secondaria di primo grado.

L'INVALSI, nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, come modificato dall'articolo 26, comma 2, del Decreto legislativo n. 62/2017.

Le prove si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

Svolgimento ed esito dell'esame di Stato

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.

La commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, è composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attività educative e didattiche.

L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi.

La commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.

Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:

- a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
- b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
- c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere.

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione

è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104

Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297:

L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal decreto legislativo 62/2017, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate Invalsi.

Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero dalla prova.

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 62/2017.

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

I criteri che orienteranno la valutazione sono:

- a) considerare la situazione di partenza e la differenza con quella di arrivo;
- b) valutare positivamente i progressi, anche minimi, ottenuti in riferimento alla situazione di partenza e alle potenzialità;
- c) considerare gli ostacoli eventualmente frappostisi al processo di apprendimento (malattia, interruzione delle lezioni...);

d) considerare gli elementi fondamentali della vita scolastica: partecipazione, socializzazione, senso di responsabilità, collaborazione alle iniziative, capacità organizzative, impegno, volontà.

La valutazione non mirerà pertanto solo ad accertare le competenze possedute, bensì l'evoluzione delle capacità logiche, delle capacità di comprensione e produzione, delle abilità espositive e creative al fine di promuovere attitudini ed interessi utili anche per future scelte scolastico-professionali.

I Docenti sono tenuti pertanto a valutare la crescita degli alunni e a premiare l'impegno a migliorare, pur nella considerazione dei dati oggettivi in relazione agli standard di riferimento.

I docenti terranno conto del comportamento nello studio tenuto dagli alunni, mettendo in pratica criteri di coerenza valutativa.

Si darà importanza alla metacognizione intesa come consapevolezza e controllo che l'alunno ha dei propri processi cognitivi, al fine di utilizzare consapevolmente le strategie necessarie a completare i compiti assegnati con successo.

Valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 D.Lgs. n.62 del 2017

Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate Invalsi. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano

didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese Invalsi.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Le modalità valutative

La valutazione è una dimensione costante e fondamentale del processo di insegnamento-apprendimento. Comporta l'attribuzione di voti e giudizi, finali e in itinere, per certificare dal punto di vista istituzionale la qualità del percorso didattico, sulla base dell'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze e dei livelli di impegno e partecipazione mostrati da ogni alunno. Le modalità, presentate in modo sintetico a seguire, contribuiscono alla formazione permanente della persona e giocano un ruolo di primaria importanza nell'orientare ogni alunno.

Valutazione sommativa e certificativa

Di norma avviene al termine di fasi periodiche dell'attività didattica ed ha lo scopo di accertare il livello di padronanza di abilità e conoscenze. Permette di verificare e attribuire valore a ciò che l'alunno sa e definisce che cosa concretamente sa fare con ciò che sa.

Valutazione formativa

L'oggetto di questo tipo di valutazione non è costituito solo da prestazioni in momenti determinati, ma dal processo complessivo, dalla registrazione dei progressi fatti, dai fattori meta cognitivi che entrano in gioco, dai livelli motivazionali e socio-affettivi, dalla riflessione sui fattori che ostacolano la sicurezza nelle prestazioni.

Ha lo scopo di raccogliere informazioni importanti che permettano ai docenti di rivedere la programmazione didattico-educativa e di apportare i necessari adeguamenti al fine di personalizzare il più possibile gli interventi didattici.

Promuove atteggiamenti di fiducia e autostima degli alunni, stimolandoli ad un costante miglioramento attraverso l'attenzione alle personali strategie di apprendimento. Si avvale di molteplici strumenti rilevativi: oltre le prove strutturate o semi strutturate, si serve di prove tradizionali aperte (scritte e orali), di osservazioni sistematiche, di colloqui individuali o sviluppati in setting di gruppo. Il punto di vista è culturale o educativo in quanto:

considera come influenti gli aspetti psicologici e sociali della valutazione;

investe la natura profonda del rapporto fra docente e discente;

implica forti ripercussioni sulla dimensione di personalità dell'allievo, sul suo rapporto con il mondo, sulle riflessioni sull'autovalutazione e sulle scelte di orientamento.

Valutazione alunni stranieri

La valutazione degli alunni stranieri pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento.

La normativa esistente sugli alunni con cittadinanza non italiana non fornisce indicazioni specifiche a

proposito della valutazione degli stessi. In questo contesto “Le linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” del 2006 sottolineano la necessità di privilegiare la valutazione formativa rispetto a quella “certificativa”, prendendo in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all’altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell’alunno. Nella valutazione degli apprendimenti si deve pertanto:

- considerare che le difficoltà incontrate possono essere per lo più linguistiche; occorre dunque valutare le capacità prescindendo da tali difficoltà.
- Tener conto di alcuni aspetti legati alla lingua di origine capaci di avere conseguenze specifiche come gli errori ortografici che andranno gradualmente corretti, si deve quindi nella produzione scritta tener conto dei contenuti e non della forma.

Per gli alunni di lingua nativa non italiana che si trovino nel primo anno di scolarizzazione all’ interno del sistema di istruzione nazionale si precisa inoltre che:

- la valutazione periodica e annuale deve verificare la preparazione soprattutto nella conoscenza della lingua italiana e considerare il livello di partenza dell’alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, l’impegno e le sue potenzialità.
- Il lavoro svolto nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte integrante della valutazione di italiano.

Il consiglio deve precisare in quali discipline si ha la temporanea esclusione dal curriculum, in loro luogo sono predisposte attività di alfabetizzazione; tali discipline non vanno valutate nel I quadrimestre.

La valutazione in corso d’anno viene espressa sul documento di valutazione del I quadrimestre negli spazi riservati alle discipline con un (*) o un valore numerico contrassegnato da (**), a seconda della data di arrivo dell’alunno e delle informazioni raccolte sulle sue abilità, sul percorso effettuato, sull’impegno, le conoscenze scolastiche. I simboli utilizzati corrispondono ai seguenti enunciati che saranno riportati nello spazio relativo alle annotazioni:

*“La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana” (L’enunciato viene utilizzato quando l’arrivo dell’alunno è troppo vicino al momento della stesura dei documenti di valutazione).

**“La valutazione si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana” (L’enunciato viene utilizzato quando l’alunno partecipa parzialmente alle attività didattiche).

La valutazione di fine d’anno va espressa in tutte le discipline e se necessario utilizzare il secondo enunciato. Per le prove relative all’esame di stato, si decide di:

- proporre prove d’esame scritte “a gradini” che individuano il livello di sufficienza e i livelli successivi per le lingue straniere e matematica;
- proporre prove d’esame scritte di contenuto “ampio” per l’italiano in modo che ognuno possa trovare la modalità di elaborazione più adeguata alle proprie competenze;
- valutare secondo quanto previsto in materia di Scrutini ed esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione dalla Circolare n.32/14 marzo 2008: “Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte

le prove scritte e del colloquio pluridisciplinare previsti per l'esame di Stato, le sottocommissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti, in particolare nella lingua italiana, delle potenzialità formative e della maturazione complessiva raggiunta;

- la prova nazionale d'italiano degli alunni di madrelingua non italiana deve essere valutata con gli stessi criteri di quella degli alunni di madre lingua italiana. La scala di valutazione riporta la corrispondenza tra voti decimali e livelli tassonomici sulla base delle abilità e delle conoscenze dei singoli allievi.

Per i valori inferiori al sei, i docenti concordano nel considerare allo stesso livello i voti 1, 2 e 3, non ritenendo consona alle finalità educativo/orientative della scuola secondaria di I grado, in cui sono collocati alunni in età preadolescenziale e adolescenziale, l'espressione di valutazioni estremamente negative, lesive dello sviluppo di qualsiasi forma di autostima e di ogni possibilità di ricerca di motivazione personale.

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA

A partire all'anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola PRIMARIA non avverrà più attraverso il voto numerico, ma sarà espressa attraverso un GIUDIZIO DESCRITTIVO riportato nel documento di valutazione e formulato attraverso i livelli raggiunti dall'alunno nell'acquisizione degli obiettivi di apprendimento di ciascuna disciplina e di ciascun anno.

I livelli di apprendimento definiti dalle Linee Guida del Ministero - allegate all'O.M. n.172 del 4 dicembre 2020 sono:

- **In via Di Prima Acquisizione (Iniziale)**
- **Base**
- **Intermedio**
- **Avanzato.**

Le stesse Linee Guida individuano almeno **4 DIMENSIONI**, attraverso le quali vengono definiti e descritti i livelli di apprendimento raggiunti dall'alunno in ciascuna disciplina .

Autonomia dell'alunno nell'apprendimento

Tipologia della situazione (nota o non nota)

Risorse mobilitate per portare a termine un compito

Continuità nell'apprendimento

Sul documento di valutazione sarà presente il seguente prospetto che offrirà la descrizione dettagliata dei livelli, in base alle dimensioni di apprendimento:

LIVELLO	DESCRIZIONE
Avanzato:	l'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
Intermedio:	l'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente e talvolta reperite altrove.
Base:	l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, non sempre in modo autonomo e continuo.
In via di prima acquisizione	l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente

Nel Documento di Valutazione si prevede uno spazio per ogni singola disciplina riservato al team docente nel caso volesse specificare o fornire ulteriori informazioni sulla valutazione del singolo alunno

In questa prima fase di applicazione della normativa, con riferimento alle valutazioni periodiche per l'anno scolastico 2020/21, anche in ragione del fatto che la modifica interviene a ridosso delle scadenze previste, le Istituzioni Scolastiche possono correlare i livelli di apprendimento direttamente alle discipline e gli insegnanti operare la determinazione del livello anche in coerenza con le valutazioni in itinere già effettuate, da commisurare comunque rispetto ai descrittori. Pertanto il nostro Istituto ha previsto la seguente trasposizione tra i nuovi livelli e i voti numerici:

CONOSCENZE E ABILITÀ PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI TRAGUARDI DELLE COMPETENZE

Descrittori di livello in riferimento a: Conoscenze	Livello	Voto
Conoscenze complete, organiche, particolarmente approfondite	AVANZATO	10
Conoscenze complete e ben strutturate	AVANZATO	9
Conoscenze sicure, complete e integrate con qualche apporto personale	INTERMEDIO	8
Conoscenze generalmente complete dei principali contenuti	INTERMEDIO	7
Conoscenze semplici ed essenziali dei contenuti disciplinari più significativi	BASE	6
Conoscenze generiche e parziali	IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE	5

Descrittori di livello in riferimento a: Abilità	Livello	Voto
-Piena capacità di comprensione, analisi e sintesi con apporti critici e rielaborativi. -Corretta ed efficace applicazione di concetti, regole e procedure. -Sicura capacità di orientarsi nell'analisi e soluzione di un problema. -Piena consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti propri della disciplina. -Esposizione fluida, ricca e articolata con utilizzo di linguaggio specifico. -Capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni anche con apporti personali.	AVANZATO	10
Sicura capacità di comprensione, analisi e sintesi con alcuni apporti critici e rielaborativi Efficace applicazione di concetti, regole e procedure Corretta capacità di orientarsi nell'analisi e soluzione di un problema Piena consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti propri della disciplina Esposizione chiara e precisa con utilizzo di linguaggio specifico Capacità di operare collegamenti tra discipline e stabilire relazioni	AVANZATO	9
Buona capacità di comprensione, analisi e sintesi Idonea applicazione di concetti, regole e procedure Adeguate capacità di orientarsi nella soluzione di un problema Esposizione chiara con utilizzo di linguaggio specifico Capacità di operare alcuni collegamenti fra le discipline. Adeguate capacità di comprensione, analisi e sintesi Discreta applicazione di concetti, regole e procedure	INTERMEDIO	8

<p>Discreta capacità di orientarsi nell'analisi e soluzione di un problema Esposizione semplice, con qualche spunto di rielaborazione personale delle conoscenze.</p>	<p>INTERMEDIO</p>	<p>7</p>
<p>Accettabile applicazione di concetti, regole e procedure Capacità di orientarsi, se guidato, nell'analisi e soluzione di un problema Esposizione semplice, non sempre lineare e coerente, con imprecisioni linguistiche e modesta rielaborazione personale delle conoscenze</p>	<p>BASE</p>	<p>6</p>
<p>Difficoltà nell'organizzazione del lavoro. Limitata capacità di applicazione di concetti, regole e procedure Esposizione non sempre lineare e coerente, scarsa autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite</p>	<p>IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE</p>	<p>5</p>

VALUTAZIONE NELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CONOSCENZE E ABILITA' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI TRAGUARDI DELLE COMPETENZE

Descrittori di livello Scuola Secondaria di 1° Grado		
Descrittori di livello in riferimento a: Conoscenze	Livello	Voto
Conoscenze complete, organiche, particolarmente approfondite	Ottimo	10
Conoscenze complete e ben strutturate	Distinto	9
Conoscenze sicure, complete e integrate con qualche apporto personale	Buono	8
Conoscenze generalmente complete dei principali contenuti	Discreto	7
Conoscenze semplici ed essenziali dei contenuti disciplinari più significativi	Sufficiente	6
Conoscenze generiche e parziali	Mediocre	5
Conoscenze frammentarie e incomplete	Insufficiente	4
Conoscenze errate o minime dei contenuti basilari. Mancata risposta o risposta priva di significato	Gravemente insufficiente	1-2-3

Descrittori di livello Scuola Secondaria di 1° Grado		
Descrittori di livello in riferimento a: Abilità	Livello	Voto
<ul style="list-style-type: none"> - Piena capacità di comprensione, analisi e sintesi con apporti critici e rielaborativi. - Corretta ed efficace applicazione di concetti, regole e procedure. - Sicura capacità di orientarsi nell'analisi e soluzione di un problema. - Piena consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti propri della disciplina. - Esposizione fluida, ricca e articolata con utilizzo di linguaggio specifico. - Capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni anche con apporti personali. 	Ottimo	10

Descrittori di livello Scuola Secondaria di 1° Grado		
Descrittori di livello in riferimento a: Abilità	Livello	Voto
<ul style="list-style-type: none"> - Sicura capacità di comprensione, analisi e sintesi con alcuni apporti critici e rielaborativi - Efficace applicazione di concetti, regole e procedure - Corretta capacità di orientarsi nell'analisi e soluzione di un problema - Piena consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti propri della disciplina - Esposizione chiara e precisa con utilizzo di linguaggio specifico - Capacità di operare collegamenti tra discipline e stabilire relazioni 	Distinto	9
<ul style="list-style-type: none"> - Buona capacità di comprensione, analisi e sintesi - Idonea applicazione di concetti, regole e procedure - Adeguata capacità di orientarsi nella soluzione di un problema - Esposizione chiara con utilizzo di linguaggio specifico - Capacità di operare alcuni collegamenti fra le discipline. 	Buono	8
<ul style="list-style-type: none"> - Adeguata capacità di comprensione, analisi e sintesi - Discreta applicazione di concetti, regole e procedure - Discreta capacità di orientarsi nell'analisi e soluzione di un problema - Esposizione semplice, con qualche spunto di rielaborazione personale delle conoscenze. 	Discreto	7
<ul style="list-style-type: none"> - Accettabile applicazione di concetti, regole e procedure - Capacità di orientarsi, se guidato, nell'analisi e soluzione di un problema - Esposizione semplice, non sempre lineare e coerente, con imprecisioni linguistiche e modesta rielaborazione personale delle conoscenze 	Sufficiente	6
<ul style="list-style-type: none"> - Difficoltà nell'organizzazione del lavoro. - Limitata capacità di applicazione di concetti, regole e procedure. - Esposizione non sempre lineare e coerente, scarsa autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite. 	Mediocre	5
<ul style="list-style-type: none"> - Notevoli difficoltà nell'organizzazione del lavoro. Stentata capacità di applicazione di concetti, regole e procedure. Esposizione superficiale e carente, povertà lessicale con utilizzo di termini ripetitivi e generici non appropriati ai linguaggi delle singole discipline**. 	Insufficiente	4
<ul style="list-style-type: none"> - Assenza di conoscenze, scarsa capacità di comprensione, scarsa applicazione dei concetti e delle regole, lavoro non svolto o risposte prive di significato. 	Gravemente insufficiente	1-2-3

Valutazione IRC e attività alternative Scuola Primaria e Secondaria di primo grado

Giudizio	Interesse	Livelli di apprendimento
OTTIMO	Lo studente mostra uno spiccato interesse ed una completa partecipazione alle attività proposte	Padroneggia in maniera sicura ed approfondita le conoscenze e le riutilizza in forma chiara ed originale
DISTINTO	Lo studente mostra vivo interesse e consapevole partecipazione alle attività proposte	Possiede conoscenze precise, ampie e sa applicarle con sicurezza
BUONO	Lo studente mostra considerevole interesse e soddisfacente partecipazione alle attività proposte	Possiede buone conoscenze ed è in grado di riutilizzarle autonomamente
SUFFICIENTE	Lo studente mostra adeguato interesse e partecipazione alle attività proposte	Possiede conoscenze essenziali e se guidato sa utilizzarle correttamente.
INSUFFICIENTE	Lo studente dimostra interesse inadeguato e scarsa partecipazione	Possiede conoscenze frammentarie, superficiali, incomplete ed ha difficoltà ad applicarle

